



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

**NEWSLETTER**

\*\*\*

**AGRICOLTURA**

**OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI**

**(ORDINANZA DELLA REGIONE TOSCANA N. 1 DELL'11 LUGLIO 2024)**

**E**

**NOVITA' DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. AGRICOLTURA**

**(LEGGE N. 101/2024)**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

con la presente segnaliamo le recentissime novità e l'introduzione di nuovi obblighi per i datori di lavoro del comparto agricolo.

**LAVORO: LAVORATORI ESPOSTI AL SOLE**

Segnaliamo l'Ordinanza emessa dalla Regione Toscana in ordine ad alcuni divieti di esposizione per i lavoratori agricoli e florovivaisti (vedi allegato).

**Tenuto conto della peculiarità del provvedimento si rimanda a una sua attenta lettura.**

Di fatto il divieto si potrà manifestare al verificarsi di alcune situazioni sostanziate nel sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" segnali un livello di rischio "alto".

**Si ricorda che il noto "stress termico" deve essere rischio analizzato e processato nel D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) obbligatorio per ogni datore di lavoro.**

Nello stesso dovranno anche essere evidenziate tutte quelle procedure e comportamenti da tenersi al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori.

È opportuna un attenta verifica dello stesso affinché sia contemporanea questa fattispecie oggetto di particolare attenzione visto anche il periodo e la sensibilizzazione degli Istituti demandati al controllo.

Pertanto la riferita Ordinanza dovrà essere conformata con quanto definito nel D.V.R.; è di tutta evidenza che ogni realtà aziendale sia peculiare e non potrà essere oggetto di generici comportamenti.

La gestione del rischio termico è la sintesi di varie valutazioni effettuate dai soggetti chiamati in causa dalla vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad essi è demandata la redazione affinché possano, oggettivamente e nelle more della vigente normativa, definire i comportamenti da tenersi.

Dunque, al fine di una pedissequa applicazione, riteniamo opportuno che in ogni azienda si proceda ad un armonizzazione fra quanto contenuto nel D.V.R. e la nuova prescrizione.

#### D.L. AGRICOLTURA: CONVERSIONE NELLA LEGGE N. 101/2024

È legge il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024), che reca disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. È stata, infatti, pubblicata in G.U. n. 163 del 13 luglio 2024 la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, che entra in vigore il 14 luglio 2024.

Di seguito una sintesi.

<b>Le novità del "DL Agricoltura" convertito (<u>legge 12 luglio 2024, n. 101</u>)</b>		
<b>Interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b>	Art.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5	Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono <b>l'adozione di interventi urgenti al fine di fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b> (comma 1). In particolare, le disposizioni:  consentono alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, <b>nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento</b> , o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di <b>un'autocertificazione</b> , di avvalersi della <b>sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio</b>

**di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024**, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Si ricorda che nel testo iniziale l'agevolazione era circoscritta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, avevano subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente; Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto), classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analogia durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004), sui finanziamenti in commento è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga (comma 2);

modificano l'articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022, relativo al Fondo per la sovranità alimentare, come segue (comma 3): inseriscono, tra le finalità del suddetto Fondo, il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura; inseriscono gli interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati tra le misure finanziate dal Fondo;

dispongono la modifica dei decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui al Fondo per la sovranità alimentare, al fine di renderli coerenti con le modifiche sopra previste. Le modifiche devono tener conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle

produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, con disposizioni modificate durante l'esame al Senato, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 4). Si fa presente che, rispetto al testo originario, le modifiche introdotte al Senato hanno inserito l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024, anch'esso coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente;

prevedono che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possano essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu (comma 5).

<p><b>Garanzia imprese operanti nel settore agricolo</b></p>	<p>Art. 1, comma 2-bis</p>	<p>Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’<b>articolo 17</b>, comma 2, del D.lgs. n. 102/2004 prevedendo che <b>l’ISMEA possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali</b> sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927 , oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 (Norme in materia di domini collettivi).</p>
<p><b>Contributi alla spesa per interessi nel settore agricolo</b></p>	<p>Art. 1, commi da 4-bis a 4-quater</p>	<p>Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano la <b>spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024</b>, per ciascuno dei settori a seguire indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli <b>interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori</b>, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo, del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (comma 4-bis).</p>
<p><b>Contributi in favore di imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone</b></p>	<p>Art. 1, commi 5-bis e 5-ter</p>	<p>Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono la <b>concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione</b>, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento (comma 5-bis). Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di</p>

		<p>previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 5-ter).</p>
<p><b>Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis</b></p>	<p>Art. 1, commi 6 e 8</p>	<p>La norma, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene sulla <b>proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis</b>.</p> <p>In particolare, il comma 6 proroga di due anni (uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente), senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalla legge, i termini per la <b>notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025</b> (era il 30 giugno 2024 a legislazione previgente) relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti.</p> <p>Inoltre, vengono <b>inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti</b> di cui all'articolo 38-bis del <u>D.P.R. n. 600/1973</u> ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), e degli <b>avvisi di accertamento</b> di cui all'<u>articolo 43</u> del medesimo D.P.R.</p> <p>Il comma 8 reca la copertura degli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all'<u>articolo 1</u>, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>A tali oneri si provvede mediante corrispondente <b>riduzione delle risorse per investimenti nella ZES unica</b> di cui all'<u>articolo</u></p>

		<p><u>16</u>, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al <b>predetto limite di 90 milioni di euro</b>, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura</p>
<p><b>Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura</b></p>	<p>Art.1, commi 7 e 9</p>	<p>Le norme introducono il <b>nuovo articolo 16-bis al decreto-legge n. 124 del 2023</b>, provvedendo al <b>riordino della disciplina in materia di concessione del credito d’imposta per le imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES)</b> nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (già disciplinato dall’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 16 del citato decreto legge, abrogato dalla norma in esame).</p> <p>In particolare, il nuovo articolo 16-bis conferma per l’anno 2024 la concessione del credito di imposta per le <b>imprese sopra citate che acquistano beni strumentali</b> (elencati dall’articolo 16, comma 2) con le seguenti differenze rispetto alla normativa previgente (che resta in vigore per tutti gli altri settori):</p> <p>l’agevolazione è concessa <b>nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato</b> specificatamente nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico e nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024;</p> <p>sono agevolabili gli <b>investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024</b> (nel vigente comma 4 dell’articolo 16 tale limitazione temporale era prevista per i soli investimenti immobiliari);</p> <p><b>non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro</b> (nel</p>

		<p>vigente comma 4, tale importo è fissato per tutti gli altri settori a 200.000 euro).</p> <p>La nuova disciplina si applica alle sole <b>imprese attive nel settore della “produzione primaria” di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura</b> e non anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei citati prodotti. Si dispone, inoltre, che le modalità di accesso e fruizione del credito di imposta, nonché i controlli per il rispetto del limite di spesa, siano definiti con un decreto del Ministro dell’agricoltura, in concerto con il Ministro dell’economia (comma 7).</p> <p>Le norme recano la norma di copertura finanziaria disponendo che agli oneri pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di cui all’<u>articolo 16</u> , comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023 - recante il limite di spesa pari a 1.800 milioni di euro entro il quale è riconosciuto il credito di imposta in base alla citata normativa previgente (comma 9).</p>
<p><b>Modifiche all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 recante disposizioni urgenti in materia di genetica agraria</b></p>	<p>Art. 1 comma 9-bis</p>	<p>La norma, inserita nel corso dell’esame in Senato, interviene sul comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023 ampliandone l’ambito applicativo alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025.</p>
<p><b>Proroga di termini procedurali relativamente all’agevolazione fiscale per gli oli minerali nei lavori agricoli e assimilati</b></p>	<p>Art. 1, comma 9-ter</p>	<p>La norma – introdotta dal Senato – è finalizzata a garantire ai <b>soggetti che beneficiano dell’applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica</b> l’accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell’uso dei suoli.</p>

		<p><b>A tal fine, limitatamente al 2024, la norma proroga dal 30 giugno al 31 agosto i seguenti termini procedurali:</b></p> <p>il termine entro il quale i soggetti richiedenti debbono presentare domanda di accesso alle agevolazioni all'ufficio competente (comma 3 dell'articolo 2 del regolamento);</p> <p>il termine entro il quale i soggetti ammessi a beneficio (titolari del "libretto di controllo" su cui sono annotati gli utilizzi dei prodotti petroliferi agevolati) presentano all'ufficio competente una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l'indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell'anno solare precedente (comma 6 dell'articolo 6 del regolamento). Inoltre, la norma precisa che sono fatte salve le richieste e le dichiarazioni pervenute tra il 30 giugno 2024 (vigente termine di scadenza) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia la data di entrata in vigore del comma ora in esame).</p>
<p><b>Abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17</b></p>	<p>Art. 1, comma 9- quater</p>	<p>Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, abrogano l'<u>articolo 11-bis</u> del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che disciplina la predisposizione di un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agro energetici, piano alla cui attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Spese per comunicazioni ai beneficiari della carta di pagamento "Dedicata a te"</b></p>	<p>Art. 1-bis</p>	<p>La norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, attraverso una modifica alla legge n. 213 del 2023, introduce una <b>procedura per consentire all'ANCI di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo</b> di cui all'<u>articolo 1, comma 450</u>, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.</p> <p>A tal fine si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e</p>

		<p>delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. Si prevede, poi, che l'ANCI fornisca al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rendicontazione delle somme erogate.</p>
<p><b>Ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali</b></p>	<p>Art. 1-ter</p>	<p>Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’<u>articolo 20-sexies</u> del decreto-legge n. 61 del 2023, recante <b>interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.</b> In particolare, viene integrato il comma 3, <b>estendendo le tipologie di intervento e di danno, nel cui ambito sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.</b> In base alla novella in esame, sono pertanto inclusi <b>interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane e interventi</b> per far fronte ai danni non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.</p> <p>Il predetto disciplina, al Capo V, i “rischi catastrofali” connessi ad avversità derivanti da alluvione, siccità, gelo e brina. Conseguentemente, viene inserito il comma 3-quinquies, prevedendo che il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale<sup>11</sup> trasmetta alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce ricevute alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le risorse a sostegno degli interventi inseriti dalle</p>

		<p>disposizioni in commento. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la ricostruzione dei territori delle <b>regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.</b></p>
<p><b>Banca dati degli appalti in agricoltura</b></p>	<p>Art. 2-quinquies</p>	<p>Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, <b>istituiscono presso l'INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura</b> ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL (comma 1).</p> <p>Alla banca dati in oggetto <b>si iscrivono le imprese, in forma singola o associata</b>, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile (comma 2).</p> <p>La norma inoltre prevede che l'<b>INPS rilasci all'impresa richiedente un'attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore</b>, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<sup>25</sup>, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto. Con il medesimo decreto sono individuate la <b>documentazione per la verifica del possesso dei requisiti</b>, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i <b>requisiti</b></p>

		<p><b>della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto</b> e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto (comma 3).</p> <p>Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere d) e e) (sopra descritto) rilasciano al <b>committente la polizza fideiussoria assicurativa</b> di cui al comma precedente (comma 4).</p> <p>La <b>stipula o l'esecuzione del contratto di appalto</b> avvenuta in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della <b>sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000</b>, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'<u>articolo 13</u> del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'<u>articolo 6</u> del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla <u>legge 11 agosto 2014, n. 116</u> (comma 5).</p> <p>Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) (comma 7).</p>
<p><b>Misure urgenti per le produzioni di kiwi, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla</b></p>	<p>Art. 3, commi da 1 a 5 e 8-bis</p>	<p>La norma, come modificata nel corso dell'esame al Senato, consente ad <b>alcune imprese agricole l'accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale</b>, per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva in seguito alla cosiddetta "moria del kiwi" in</p>

<p><b>flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa</b></p>		<p>deroga all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nei limiti delle risorse allo scopo destinate.</p> <p>Le imprese agricole interessate devono, allo stesso tempo: <b>aver subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia nel corso della campagna 2023 a causa del fenomeno denominato «morìa del kiwi» e non aver beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.</b> Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "morìa del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1).</p> <p>La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale (comma 2).</p> <p>La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con <b>preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole,</b> dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «morìa del kiwi» (comma 3).</p> <p>A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la dotazione del <b>Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori è incrementata di 44 milioni per l'anno 2024,</b> dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure a favore delle imprese agricole che hanno subito danni di attacchi da peronospora alle produzioni viticole.</p>
<p><b>Interventi di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni</b></p>	<p>Art. 3, commi da</p>	<p>La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modifica la disciplina del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per</p>

<p><b>fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus</b></p>	<p>5-bis a 5-quater</p>	<p>le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips-typographus istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di bilancio 2022.</p>
<p><b>Interventi indennizzatori per le imprese agricole in Sicilia</b></p>	<p>Art. 3, commi 8-ter -8-quater</p>	<p>Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, <b>consentono alle imprese agricole operanti in Sicilia, danneggiate dalla siccità da luglio del 2023 a maggio 2024</b>, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, applicando le procedure previste al comma 1, ultimo periodo e ai commi 2 e 3 del presente articolo, alla cui scheda si rinvia (comma 8-ter).</p> <p>Con la sola finalità di finanziare questi interventi <b>viene incrementata di 15 milioni di euro per il 2024 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale</b> - interventi indennizzatori, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, di cui all'<u>articolo 1, comma 443</u>, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (comma 8-quater).</p>
<p><b>Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli</b></p>	<p>Art. 3-bis</p>	<p>Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che i <b>registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli siano collegati allo schedario viticolo</b> di cui all'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, <b>attraverso la digitalizzazione degli adempimenti.</b></p> <p>Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste <b>entro 60 giorni, con proprio provvedimento</b>, definisce le modalità attuative, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.</p>

<p><b>Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali</b></p>	<p>Art. 4</p>	<p>La norma introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante <b>disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare</b> e che dava attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 atta a disciplinare la medesima materia</p>
<p><b>Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare</b></p>	<p>Art. 4-bis</p>	<p>Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano i commi da 139 a 142 all’articolo <u>1</u> della legge n. 170 del 2020, relativi al <b>monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali.</b></p>
<p><b>Interventi per il rafforzamento delle sanzioni a carico di medie e grandi imprese nel settore alimentare</b></p>	<p>Art. 4-ter</p>	<p>La norma, inserita nel corso dell’esame presso il Senato, <b>inasprisce varie sanzioni nel settore alimentare per le violazioni di diverse normative se commesse da medie e grandi imprese.</b></p>
<p><b>Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana</b></p>	<p>Art. 6</p>	<p>Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, al fine di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di <b>biosicurezza</b>, dispone il <b>rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025.</b> Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 2).</p>

**Riferimenti normativi:**

- Regione Toscana – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024;
- D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani***